Amianto, il tabagismo taglia il risarcimento ma non lo esclude

Cassazione

Danno ridotto ma dovuto agli eredi del lavoratori del siderurgico di Taranto

Patrizia Maciocchi

Il fumo può essere considerato una concausa per la morte dovuta ad un tumore al polmone del lavoratore, esposto all'amianto o ad altre sostanze nocive sul luogo di lavoro. L'abitudine alla sigaretta riduce dunque il risarcimento, ma non lo esclude a fronte dell'accertata responsabilità del datore nel non aver garantito le adeguate misure di protezione. La Cassazione, con tre sentenze di analogo tenore (27571, 27572, 27584), accoglie parzialmente il ricorso di Fintecna - come "erede" di Ilva cosiddetta pubblica, in virtù della continuità aziendale per quanto riguarda l'entità del risarcimento dovuto ai familiari dei lavoratori che avevano prestato la loro attività nello stabilimento siderurgico di Taranto, in un arco di tempo compreso tra il 1970 e il 2003. La società ricorrente sosteneva la totale riconducibilità della malattia fatale al tabagismo che accomunava i tre ex dipendenti. Una tesi che la Suprema corte disattende, chiarendo che il fumo non esclude il nesso di

causalità tra attività lavorativa e patologia, a fronte dell'accertata responsabilità del datore nel violare le norme sulla sicurezza.

I giudici (sentenza 27571) considerano accertato, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio e di altri elementi come la rendita per malattia professionale Inail, il nesso causale tra l'esposizione sul luogo di lavoro ad agenti nocivi e la malattia. Ma affermano anche la rilevanza concausale del tabagismo.

Per il concorso della condotta colposa del danneggiato nell'evento va dunque rivisto al ribasso il risarcimento del danno rispetto alle cifre fissate dalla Corte d'appello.

La Cassazione chiarisce che l'espressione «fatto colposo» (articolo 1227, comma 1, del Codice civile) non deve essere riferita all'elemento psicologico della colpa «ma deve intendersi - si legge nella sentenza - come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza».

E nel fatto colposo rientra il fumo attivo «che costituisce un atto di volizione libero, consapevole e autonomo di soggetto dotato di capacità di agire». Il risarcimento va quindi tagliato in proporzione all'entità «percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima».